



in quiescenza dal 1.6.1944 al 31 Luglio 1945;

b) aumento della parte variabile:

20% della rendita (da calcolarsi con le norme di cui al precedente provvedimento) fino a £. 3.000.00 mensili; 10% sull'ecedenza.

Tale trattamento dovrebbe essere esteso all'ex personale subalterno fruente di pensione di vecchiaia, senza tener conto dei miglioramenti finora concessi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in considerazione del carattere e della modesta entità della pensione stessa.

Per il personale in quiescenza che gode di pensione a carico dello Stato il trattamento complessivo di contingenza dovrebbe essere corrisposto con detrazione dei miglioramenti apportati a dette pensioni.

Al personale collocato in quiescenza fra il 1° agosto 1945 ed il 31 marzo 1946 sarebbe concesso un trattamento di contingenza pari alla eventuale differenza tra il trattamento fruito all'atto del collocamento a riposo e quello previsto dalle norme di